

NUMERO 3258

CONTRATTO DI APPALLO

È P A

1° ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROV-
VINCIA DI BRINDISI

C

L'Impresa LUIGI SARDELLA di PASANO, per la costruzio-
ne di tre fabbricati (Lotti 29°, 30° e 31°) compres-
santi n° 48 alloggi popolari nel Comune di Brindisi,
ai sensi della Legge 24.7.1939, n° 622.

Importo al netto.....L. 90.680.000.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentotrenta in questo giorno 18
(dieciotto) del mese di luglio, nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi, avanti a me Avv. Vincenzo Palma - auto-
rizzato alla stipula del presente contratto da pag-
to dell'Istituto predetto, ai sensi dell'art. 151 del
R.D. 28 aprile 1936, n. 1169 - sono comparso, senza la
assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinuncia-
to d'accordo con me, giusta l'art. 25 della vigente
legge notarile del 12.2.1913, n. 89:

1) - Il Sig. Con.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe,
nato il 16.6.1913 a La Spina e domiciliato in Brin

Registrato a Brindisi li 21 LUG. 1930

al N. 165 Mod. 1 Vol. 116

Esatte lire
IL DIRETTORE DI P. E. L.
L. 19 illeggibile

fu in la quattrocentoventi

dini, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi per il quale dichiara di agire;

2) - Il Sig. Luigi Sardella nato a Fasano il 30.8. 1892 ed ivi domiciliato in Via Cairoli n°32, titolare dell'Impresa omonima,

P R E S S O

- CHE il Ministero dei Lavori Pubblici con nota numero 10967 del 10.8.1959 comunicava all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi di avere assegnato, per l'esercizio finanziario 1959/60 e per la costruzione di case popolari aventi le caratteristiche di cui all'Art. 5 della Legge 2.7.1949, n°408 e da cedere in proprietà ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 17 Gennaio 1953, n°2, la somma di L. 1 r o L. 130.000.000, con i benefici dell'art. 18 della Legge 24 Luglio 1959, n°622 ed in base alle norme del T.U. 28.4.1938, n°1165 e successive modificazioni;
- CHE l'Istituto per l'utilizzazione della somma anzidetta la, fra l'altro, stabilite - di concerto con il predetto Ministero - di costruire n°48 alloggi popolari nel Comune di Brindisi per una spesa complessiva di L. 110.000.000.-;
- CHE il progetto redatto dall'Istituto in data Ottobre 1959 è stato ritenuto ammissibile dal C.T.A.

del Provveditorato Regionale alle CC. PP. di Bari
come da voto n°1169 del 18.11.1959;

- CHE con Decreto del Ministero del LL. PP. n°120 del
9.2.1960 registrato alla Corte dei Conti il 1.3.1960
registro 11 LL. PP., pag. 124 veniva approvato il pro-
getto e concesso all'Istituto il concorso in capita-
le di L. 55.000.000, pari al 50% della spesa suindica-
ta;

- CHE per la rimanente spesa di L. 55.000.000 l'Isti-
tuto sarà fronte con parte del mutuo di L. 65.000.000,
concesso dalla Cassa DD. o PP. con provvedimento in
data 5.4.1960, n°13752 di posizione e registrato al-
la Corte dei Conti il 6.5.1960, Reg. n°132 Cassa DD. o
PP., foglio n°90;

- CHE il Provveditorato Regionale alle CC. PP. di Ba-
ri con nota n°3110 del 1 Marzo 1960 ha autorizzato
l'Istituto ad esporre la licitazione privata per
l'appalto dei lavori;

- CHE nella licitazione privata esposta il 29 Mar-
zo 1960, come risulta dall'acclusa relativa verbale,
l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'Im-
presa Cardella Luigi con sede in Fasano con il ri-
basso di L. 9,12% (dieci e 12 millesimi di
dieci per cento);

- CHE il Provveditorato annesso, con nota n°10627

del 27 aprile 1960 ha autorizzato l'Istituto per stipulare con la nominata impresa aggiudicataria del l'appalto il relativo contratto.

- CHE l'Impresa Luigi Sardella ha chiesto di costituire la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria impegnandosi per un miglioramento del ribasso di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) rispetto a quelle di licitazione;

- CHE il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto con deliberazione n° 43 del 27 giugno 1960 deliberava di accettare la cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria ed il conseguente miglioramento del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento);

- CHE ai sensi dell'art. 9 del Capitolato a stampa per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, l'Impresa aggiudicataria ha designato quale supplente l'Impresa Sardella Formoso corrente in Fasano, la quale ha accettato ed è stata riconosciuta idonea e dispensata dal presentare i documenti di cui all'art. 2 del capitolato generale a stampa predetto;

- CHE si è stabilito di addivenire oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa;

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

- 1) - L'Impresa Luigi Sardella, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle promesse e nei mandamenti specificanti negli articoli del Capitolato Speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarano parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati dopo essere stati firmati dai contraenti e da me ufficiale delegato.
- 2) - L'esecuzione dell'appalto è subordinata, inoltre, all'osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che, firmato dai contraenti e da me ufficiale rogante, è dichiarata parte sostanziale ed integrante del presente contratto come ne fanno qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega.
- 3) - Resta pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stesse materialmente allegato, il capitolato generale a stampa per gli

appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici approvato con R.D. 26 maggio 1893 e modificato con successivi Decreti Ministeriali.

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Appresa resta contrattualmente obbligata.

4) - L'importo complessivo dell'appalto resta convenuto in L. 90.680.000 (disommi lire novantamilionis e centottantamila) al netto dell'offerta ed accettata ribasso di L. 9,12% (lire nove e centesimi dodici per cento) e dell'ulteriore ribasso di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria sull'importo lordo di L. 100.000.000 (lire centomilioni).

5) - I prezzi dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettata ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.

6)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.

7) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti lo oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempimento, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo avanzo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovranno essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (dieci lire venti per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.

8) - I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto, saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 10 del capitolato appiccato: per il 50% a carico del Ministero dei LL.PP. mediante somministrazione del contributo di lire L. 55.000.000, concesso da detto Ministero con D.M. n°129 del 9.2.1960 e per il 50% a carico dell'Istituto, con prelevamenti dalla quota parte del mutuo di L. 65.000.000, n°13752 di posizione, concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti.

9) - Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del regolamento 23 maggio 1924, numero 827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso appoggiata dall'art. 1 della legge 10.12.1953, n°936.

10) - A norma dell'art. 339 della legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865, n°2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza lo esplicito

to preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di risoluzione di contratto e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a) per la fornitura dei materiali;
- b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

11) - Per gli effetti del presente contratto, sia la Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria del Comune.

12) - A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa costituisce la cauzione sino alla concorrenza di L. 4.544.000 (quattro milioni e quattrocentoquarantaquattromila) mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana - Filiale di Brindisi - del 24 Giugno 1960.

TUTTO CHE: PREMesso;

Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, affida all'Impresa Luigi Sardella l'esecuzione dell'appalto di cui

trattasi, accetta quale supplante l'Impresa Sardo-
la Tomasco e, per l'Amministrazione che rappresenta,
si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto
moderato nel modo come sopra convenuto.

A richiesta, lo Ufficiale rogante delegato ha rice-
vuto e pubblicato il presente atto mediante lettura
ad alta voce a chiara ed intelligibile voce ed in pre-
senza delle parti, che da me interpellate hanno di-
chiarato di essere l'atto stesso conforme alla lo-
ro volontà.

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di aver-
ne presa visione in precedenza.

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di che
trattasi sono eseguiti con i fondi della Legge 24
luglio 1959, n°622 ed a norma del Testo Unico 28.4.
1938, n°1165 e della Legge 2.7.1949, n°408 e succes-
sive modificazioni e l'Istituto intende avvalorare,
ai fini predetti, di tutte le disposizioni di legge
in vigore.

Resti a totale carico dell'Impresa assuntoria l'in-
posta generale sull'entrata.

Il presente atto consta di tre fogli di carta bol-
lata neretti da persona di mia fiducia per intero
su fogliato dieci, oltre le formalità di chiusura.

F.to Ubaldo Vallarino

Sardella Luigi

Sardella Tommaso, impresa supplente

Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

Brindisi li

23 LUG. 1950

IL FUNZIONARIO ROGANTE

(Comm. Avv. Vincenzo Palma)



[Handwritten signature]